



NUOVA NORMA REGIONALE NITRATI

ZONE NON VULNERABILI

D.G.R. n. 322 del 18 aprile 2024 - BUR n. 21 del 01/05/2024

PRINCIPALI NOVITA'

DIVIETO DI SPANDIMENTO

concimi azotati e liquami zootecnici

cereali autunno-vernini
prati
colture ortive
colture arboree inerbite



15 nov.-15 febr.

altre colture
(per es. erbai da foraggio)



1 nov.-28 (29) febr.

ALTRI DIVIETI

L'utilizzo dei liquami è vietato con:

- irrigatori a lunga gittata;
- distribuzione da strada o da bordo campo;
- tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
- erogazione con sistemi ad alta pressione (maggiore 3 atm)

MODIFICA DEGLI APPORTI MASSIMI DI AZOTO

COLTURA	Asportazioni unitarie kg di N/g.le prodotto	Produzioni q.li/ha	APPORTO MAX di N ad ETTARO (Kg)	precedente
Erbaio misto	2,10	80	168	
Grano duro	3,17	60	190	
Grano tenero	2,77	65	180	
Mais da foraggio	0,40	650	260	
Silomais e mais ceroso	0,40	700	280	

COLTURA	Asportazioni unitarie kg di N/g.le prodotto	Produzioni q.li/ha	APPORTO MAX di N ad ETTARO (Kg)	attuale
Erbaio (fieno)	1,50	96	140	
Grano duro	3,14	45	135	
Grano tenero	2,33	70	170	
Mais insilato	0,33	500	180	

PIANO SANZIONATORIO

<i>da euro 400 a euro 4.000</i>	<i>da 500 euro a 5.000 euro</i>	<i>da euro 1.000 a euro 10.000</i>
mancato rinnovo comunicazione;	Inosservanza delle disposizioni relative all'utilizzazione agronomica (mancato rispetto dei divieti temporali e spaziali e degli obblighi previsti dalla disciplina, mancato rispetto delle tecniche di distribuzione e delle dosi di applicazioni massime)	Inosservanza delle disposizioni sulle caratteristiche, sulle dimensioni e sullo stato di manutenzione dei contenitori per lo stoccaggio
mancata segnalazione variazioni inerenti alla tipologia, quantità e caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione		
mancata presentazione PUA		
mancata compilazione registri e DDT (*)		
mancate analisi del digestato;		
produzione di digestato agrozootecnico/agroindustriale non conforme per le caratteristiche di qualità		
<i>Le sanzioni amministrative sono così graduate:</i>		
a) in sede di prima violazione, la sanzione da applicare è pari a quella minima prevista;		
b) in sede di seconda violazione, la sanzione da applicare è pari ad un terzo di quella massima prevista;		
c) in sede di terza violazione, la sanzione da applicare è pari a due terzi di quella massima prevista;		
d) in sede di quarta violazione, la sanzione da applicare è pari a quella massima prevista		

(*) non sussiste più l'obbligo di vidimazione dei registri